



Senato della Repubblica
7^a COMMISSIONE (Istruzione)
AUDIZIONE PRESSO UFFICIO DI PRESIDENZA
SUI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107/2015
(DELEGHE "BUONA SCUOLA")
28 FEBBRAIO 2017

- Premessa generale	pag.	2
- Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria (A.G. 377)	pag.	4
- Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (A.G. 378) – Osservazioni Generali	pag.	5
- Osservazioni Specifiche e Emendamenti	pag.	8
- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (A.G. 379) - Osservazioni Generali	pag.	29
- Proposte emendative	pag.	30
- Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 (A.G. 380) - Osservazioni Generali	pag.	31
- Osservazioni Specifiche e Emendamenti	pag.	34
- Diritto allo studio (A.G. 381) - Osservazioni Generali	pag.	49
- Osservazioni Specifiche e Emendamenti	pag.	52
- Promozione della cultura umanistica e della creatività (A.G. 381) -	pag.	60
- Scuola italiana all'estero (A.G. 382) -	pag.	61
- Valutazione competenze nel primo ciclo e esame di stato (A.G. 382) -	pag.	62



PREMESSA GENERALE

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha apprezzato, in più occasioni, la rinnovata attenzione che è stata dedicata alla scuola nella corrente legislatura e non ha mancato, anche in occasioni recenti, di prendere atto positivamente, ad esempio, dei finanziamenti stanziati negli ultimi anni per l'edilizia scolastica e per le misure ad essi correlate, quali l'esclusione dal patto per tali tipologie di spesa. Facendo però notare, al tempo stesso, nello spirito di collaborazione interistituzionale, come percorsi burocratici molto lenti abbiano, in alcuni casi, rischiato di compromettere l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Lo stesso si è verificato anche per i provvedimenti delegati della legge n.107/2015. Troppi mesi sono trascorsi senza che prendesse avvio l'indispensabile confronto e per troppo tempo i testi dei decreti sono rimasti in ambito ministeriale, nonostante le richieste più volte avanzate di poterne prendere visione ed approfondirne i contenuti.

Ci siamo trovati pertanto, con pochissimo tempo a disposizione, ad esaminare i decreti oggetto delle audizioni, sia di quella alla Camera dello scorso 7 febbraio e quella di oggi e per gli opportuni approfondimenti nell'ambito degli incontri tecnici di Conferenza Unificata.

Siamo chiamati ad esprimerci su provvedimenti che incideranno in maniera importante sia sulla collettività che sugli enti locali che tali norme dovranno poi applicarle quotidianamente.

La lettura dei testi ed in particolare di quelli di più stretta connessione con le competenze degli enti locali, danno l'impressione che, in alcune parti, si sia operato in modo affrettato e senza sviluppare gli approfondimenti che sarebbero stati necessari per declinare coerentemente gli indirizzi della legge delega. Otto testi che spesso mancano di collegamento tra loro, pur trattando di argomenti che dovrebbero interagire in modo organico.

Va poi rilevata la carenza di una adeguata programmazione di stanziamenti che, pur con la dovuta gradualità, avrebbe permesso di stabilire tempi e scadenze per alcuni obiettivi per i quali non è sufficiente enunciare i principi ispiratori e indicare le linee di tendenza che si intendono seguire.

Anche se non propriamente oggetto dei provvedimenti in questione, ma nell'ambito del sistema dell'istruzione nel suo complesso, si segnala la separazione tra i provvedimenti e delle relative risorse assegnate, destinati alle scuole statali e quelli destinati alle scuole paritarie, per le quali sono state stanziare ad esempio nell'ultima legge di Bilancio, risorse per favorire elementi di qualità, come inclusione e alternanza scuola-lavoro. Una mancanza di collegamento e coerenza che ingenera confusione nei



Comuni, che sono al tempo stesso gestori di scuole paritarie ed erogatori di servizi a supporto delle attività delle scuole statali.

In generale, si rileva dunque la necessità di un più puntuale e appropriato collegamento tra ordini diversi di istruzione, i relativi servizi di supporto, i compiti dei diversi ambiti territoriali di Governo sia in termini di governance dei processi che di erogazione di risorse, fondamentale per la qualità e per l'accessibilità attraverso l'ottimale uso delle risorse. Una premessa fondamentale riportata anche nel Piano Nazionale Infanzia Adolescenza, che deve essere attuato.

In considerazione delle osservazioni riportate l'ANCI ha predisposto le proposte emendative che si allegano che sono già state rappresentate negli incontri tecnici di Conferenza Unificata che si sono tenuti nelle settimane passate e rispetto alle quali attendiamo di leggere i nuovi testi riformulati dal ministero dell'Istruzione. Si ribadisce la disponibilità dell'ANCI a collaborare nelle opportune sedi di confronto per apportare le correzioni e i miglioramenti ai testi e non vanificare un'importante occasione per operare il riordino e i mutamenti di cui il sistema scolastico ha obiettiva necessità.



**FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA
(ATTO DEL GOVERNO 377)**

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, valutato che il decreto non ha attinenze con le competenze dei Comuni ha pertanto espresso parere favorevole nella Conferenza Unificata dello scorso 23 febbraio.



INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ATTO DEL GOVERNO 378)

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

OSSERVAZIONI GENERALI

La legge delega impartisce, in materia d'inclusione scolastica, numerosi indirizzi e criteri cui attenersi nella stesura del decreto delegato. Molti di questi sono rivolti direttamente a materie di diretta ed esclusiva competenza del Ministero dell'Istruzione (ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, revisione dei criteri di inserimento nei ruoli al fine di garantire la continuità, una specifica formazione per dirigenti, docenti, amministrativi e ausiliari, etc) sulle quali l'ANCI ritiene non doversi esprimere, mentre altre indicazioni investono questioni che impattano direttamente o indirettamente sulle competenze degli enti locali, sulle quali si sofferma il presente contributo.

Si deve innanzitutto rilevare che lo schema di decreto non definisce i "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali" necessari per garantire uniformi prestazioni sul territorio nazionale, ma si limita, prevalentemente, a una ricognizione dei servizi e delle competenze per come già definiti nelle normative vigenti.

Se, come sembra, i DSA e i BES non sono destinatari di questo decreto, come invece previsto nella precedente bozza, questi dovranno trovare spazio in prossimi provvedimenti.

Si osserva in generale un'impostazione più "medicalizzata" delle norme, rispetto alla versione precedente.

Nel riepilogare le competenze degli enti locali, all'art. 3 comma 4 e comma 5, lett. a), il decreto inserisce, tra le competenze degli enti locali, una "assistenza educativa" che non trova alcuna corrispondenza nella, pur citata, norma di riferimento.

In particolare, all'art. 3, comma 5, lo schema di decreto effettua un corretto rinvio a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla "*assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali*", di competenza degli enti locali.

Nel sancire la necessità della definizione uniforme dei profili professionali del personale che fornisce tale assistenza, il comma introduce anche una "*assistenza educativa*" che non trova alcun riscontro nella vigente normativa sull'inclusione degli alunni disabili e che può creare confusione e incertezza in relazione al fatto che, per come stabilito dallo stesso citato art. 13 della l. 104/1992, le attività di sostegno educativo sono garantite dalla scuola "mediante l'assegnazione di docenti di sostegno" e non dagli enti locali.



Si rende quindi necessario, per evitare ogni indeterminatezza normativa in questo fondamentale quanto delicato settore d'intervento, togliere le parole "all'assistenza educativa e".

E' inoltre necessario sostituire anche le parole "*assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale*" con le parole "assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale".

Il comma in questione infatti si riferisce correttamente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla "*assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali*", di competenza degli enti locali. Tale previsione normativa, tuttavia, risale a quando gli enti locali fornivano alla scuola il personale ausiliario (bidelli) che aveva nel proprio mansionario, e svolgevano, le funzioni di assistenza di base agli alunni disabili.

Con la legge 3 maggio 1999, n. 124 il personale in questione è stato trasferito dai ruoli degli enti locali ai ruoli dello Stato, congiuntamente alle relative funzioni (custodia e pulizia degli edifici; vigilanza e assistenza di base agli alunni). Da allora, come ampiamente illustrato e motivato dalla circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2001, n. 3390, "*l'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92*".

Le suddette due rettifiche si rendono necessarie anche all'art. 3, comma 5, lettera a). La definizione dei profili professionali del personale dedicato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione deve essere oggetto d'intesa in Conferenza Unificata, stante le competenze degli enti locali in materia, e non solo in Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie locali, come stabilito erroneamente dall'art. 3, comma 4 dello schema di decreto.

All'art. 3, comma 3, lett. e) dello schema di decreto è previsto che lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, provveda alla costituzione delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi prime (di ogni grado) in modo da consentire la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata.

Tale previsione appare contraddittoria con una disposizione previgente, ovvero l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, secondo il quale "*Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola*".



All'art. 3, comma 6, occorre specificare chi garantisce cosa e con quali strumenti di raccordo della governance e delle risorse.

All'art.8 dello schema di decreto è disposta l'abolizione degli organismi precedentemente previsti dall'art. 15 della legge 104/1992 e l'introduzione di un nuovo organismo denominato GIT (gruppo inclusione territoriale) nel quale non è prevista la partecipazione di un rappresentante degli enti locali e delle aziende sanitarie. L'articolo dovrebbe essere emendato in tal senso al fine di permettere la programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari e socio assistenziali.

All'art. 10, di principio, dato il Piano per l'inclusione, devono essere trovate le risorse per attuarlo e non stabilire il contrario.

Come per gli altri schemi di decreti attuativi della delega di cui alla legge 107/2015, si pone il problema delle risorse in quanto appare ben difficile stabilire livelli essenziali di prestazioni che dovranno essere garantite su tutto il territorio nazionale senza quantificare il fabbisogno finanziario e stanziare, anche gradualmente, le risorse necessarie.



**INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
(ATTO DEL GOVERNO 378)**

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

OSSERVAZIONI SPECIFICHE E EMENDAMENTI

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2017	EMENDAMENTI E OSSERVAZIONI ANCI
CAPO I PRINCIPI GENERALI	Identico
1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.	Identico
2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.	Identico
3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.	Identico
Articolo 2 (Ambito di applicazione)	Identico
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.	EMENDAMENTO: Dopo le parole "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente" aggiungere "alle bambine e ai bambini," e dopo le parole "garantire il diritto" aggiungere "alla cura,". Motivazione: Si intende estendere anche ai servizi educativi per la prima infanzia l'applicazione di quanto previsto nel presente decreto in coerenza con la nascita del sistema zero sei per come prevista in altra parte della legge delega.
2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11 parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.	Identico



CAPO II PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA	Identico
Articolo 3 (Prestazioni e competenze)	Identico
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.	OSSERVAZIONE: - In generale, non è chiaro se DSA e BES siano destinatari di questo decreto, come era nella precedente bozza. Se no, occorre comprendere quali saranno, e dove saranno scritte, le norme per DSA e BES, cui la 107 pure destina un pensiero significativo. - In generale, si osserva un'impostazione più "medicalizzata" delle norme, rispetto alla versione precedente. Perché? - In generale, non è presente alcun cenno alla mediazione linguistica e culturale che rappresenta un punto imprescindibile in tema di inclusione.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:	identico
a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto;	identico
b) all'assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;	identico
c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;	OSSERVAZIONE: - pur comprendendo l'impatto a livello di risorse, il personale ATA deve essere garantito in numero sufficiente ed in proporzione al numero di alunni disabili per evitare, come sempre più spesso accade, che poi si richieda l'intervento degli enti locali, con proprie risorse e in funzioni non di propria competenza.
d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;	EMENDAMENTO: Sostituire “non più di 22 alunni” con “non più di 20 alunni” Motivazione: Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, prevede all'art. 5, c.2, che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”. Si ritiene che le presenti “norme per la promozione dell'inclusione scolastica” debbano allinearsi alle regole generali sulla formazione delle classi, per evitare incertezze normative, in particolare in questo importante quanto delicato ambito d'intervento.



e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.	Identico
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c).	Identico
4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.	EMENDAMENTO: Togliere “all’assistenza educativa e” Motivazione: Il comma si riferisce a quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla “assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici i sensoriali”, di competenza degli enti locali. Nel sancire la necessità della definizione uniforme dei profili professionali del personale che fornisce tale assistenza, il comma introduce anche una “assistenza educativa” che non trova alcun riscontro nella vigente normativa sull’inclusione degli alunni disabili e che può creare confusione e incertezza in relazione al fatto che, per come stabilito dallo stesso citato art. 13, le attività di sostegno educativo sono garantite dalla scuola, e non dagli enti locali, “mediante l’assegnazione di docenti di sostegno”. Si rende quindi necessario, per evitare ogni indeterminatezza normativa in questo fondamentale quanto delicato settore d’intervento, togliere, dal comma, le parole “all’assistenza educativa e”. EMENDAMENTO: Sostituire “assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” con “assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale” Motivazione: Il comma si riferisce a quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla “assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici i sensoriali”, di competenza degli enti locali. Tale previsione normativa, tuttavia, risale a quando gli enti locali fornivano alla scuola il personale ausiliario (bidelli) che aveva nel proprio mansionario, e svolgevano, le funzioni di assistenza di base agli alunni disabili. Con la legge 3 maggio 1999, n. 124 il personale in questione è stato trasferito dai ruoli degli enti locali ai ruoli dello Stato, congiuntamente alle relative funzioni (custodia e pulizia degli edifici; vigilanza e assistenza di base agli alunni). Da allora, come ampiamente illustrato e motivato dalla circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2001, n. 3390, “l’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92”.



	Si rende quindi necessario, per evitare ogni indeterminazione normativa in questo fondamentale quanto delicato settore d'intervento, sostituire, nel comma in questione, le parole "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" con le parole "assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale".
5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:	identico
a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;	EMENDAMENTO: Togliere "all'assistenza educativa e" Motivazione: Il comma si riferisce correttamente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali", di competenza degli enti locali. Nell'elencare le competenze degli enti locali, il comma introduce anche una "assistenza educativa" che non trova alcun riscontro nella vigente normativa sull'inclusione degli alunni disabili e che può creare confusione e incertezza in relazione al fatto che, per come stabilito dallo stesso citato art. 13, le attività di sostegno educativo sono garantite dalla scuola, e non dagli enti locali, "mediante l'assegnazione di docenti di sostegno". Si rende quindi necessario, per evitare ogni indeterminazione normativa in questo fondamentale quanto delicato settore d'intervento, togliere, dal comma, le parole "all'assistenza educativa e". EMENDAMENTO: Sostituire "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" con "assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale" Motivazione: Il comma si riferisce correttamente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali", di competenza degli enti locali. Tale previsione normativa, tuttavia, risale a quando gli enti locali fornivano alla scuola il personale ausiliario (bidelli) che aveva nel proprio mansionario, e svolgevano, le funzioni di assistenza di base agli alunni disabili. Con la legge 3 maggio 1999, n. 124 il personale in questione è stato trasferito dai ruoli degli enti locali ai ruoli dello Stato, congiuntamente alle relative funzioni (custodia e pulizia degli edifici; vigilanza e assistenza di base agli alunni). Da allora, come ampiamente illustrato e motivato dalla circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2001, n. 3390, "l'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92". Si rende quindi necessario, per evitare ogni indeterminazione normativa in questo fondamentale quanto delicato settore d'intervento, sostituire, nel comma in questione, le parole "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" con le parole "assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale".



	EMENDAMENTO: Dopo le parole “come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992” aggiungere “, secondo la ripartizione delle competenze individuata dall’art. 139 del decreto legislativo 112 del 1998, anche utilizzando le risorse statali a ciò specificamente destinate” Motivazione: Si ritiene che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2013 (con cui, dopo un lungo contenzioso interistituzionale, si assegna in modo definitivo alle Province la competenza in materia di assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole Superiori) e a seguito della conferma in Costituzione dell’esistenza dell’ente Provincia, nel decreto attuativo della Legge n. 107 debbano essere definite in modo preciso le funzioni di ciascun ente locale e le risorse con cui far fronte alle esigenze assegnate. EMENDAMENTO: dopo le parole: “assegnazione del personale” inserire le parole “o degli interventi necessari per garantire”. Motivazione: Non sempre è indispensabile personale per risolvere problemi di autonomia o comunicazione personale. La modifica apre alla possibilità di altri interventi alternativi.
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall’articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;	identico
c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.	Identico
6. Ai sensi dall’articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all’articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell’inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.	EMENDAMENTO: Aggiungere al termine: <i>“In particolare gli enti locali garantiscono, tramite le aziende sanitarie e i servizi sociosanitari, gli ausili presenti nel nomenclatore tariffario”, mentre lo Stato e le Regioni stanziavano, nei limiti della disponibilità delle risorse già presenti nei bilanci, specifici finanziamenti rivolti agli istituti scolastici e agli enti locali per permettere l’acquisto e la fornitura di specifici sussidi didattici. Gli enti locali garantiscono, infine, la fruibilità e l’accessibilità dei locali”.</i> Motivazione: Quando le competenze della “assistenza scolastica” sono state trasferite ai comuni, con il dpr 616/77, furono anche trasferire le risorse, con il DPCM 14 dicembre 1979, pari a 137 mln di



	euro comprensive di tutti i servizi (refezione, trasporto, libri di testo della primaria e sussidi vari). Tale somma, che non è mai stata incrementata, è risultata insufficiente fin dall'origine. Oggi rappresenta, di fatto, un contributo minimale sulla spesa dei Comuni. Risulta quindi necessario che, ove si ritenga richiedere ai comuni un maggior impegno per i sussidi ai disabili, si provveda con ulteriori stanziamenti statali che, comunque, potrebbero essere proficuamente erogati agli istituti scolastici che, oggi, con l'autonomia possono gestire tali nuovi fondi, senza la necessità della mediazione dei comuni OSSERVAZIONE: Occorre specificare chi garantisce cosa e con quali strumenti di raccordo della governance e delle risorse, altrimenti nessuno farà niente aspettando che lo faccia l'altro.
Articolo 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)	Identico
1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri: a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 10; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10 e nell'attuazione dei processi di inclusione; c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative; d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il	Identico



riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.	
CAPO III PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	Identico
Articolo 5 (Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale)	Identico
1. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."; b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari	EMENDAMENTO: Sostituire "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con "previa intesa in sede di <u>Conferenza Unificata</u> di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente" Motivazione: L'attuale formulazione non è conforme al dettato costituzionale. Le previsioni di questo articolo possono incidere, seppur indirettamente,



Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.	con materie di competenza degli enti locali (in relazione alla fornitura dell'assistenza e degli ausili di loro competenza). Ne consegue che tutti gli enti direttamente o indirettamente interessati dagli effetti della norma debbano partecipare all'intesa.
Articolo 6 (Commissioni mediche)	Identico
1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11". 2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di	Identico



disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.

3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto:

- a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;
- b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.

5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del

EMENDAMENTO:

al termine della lettera a) togliere “e le quantificano”

Motivazione:

Nel caso di prestazioni che saranno successivamente erogate a cura degli enti locali con risorse proprie la quantificazione deve essere a carico di questi ultimi che le quantificheranno in base alle risorse disponibili come previsto dal precedente art. 3 comma 5 lett. a), b), c).

EMENDAMENTO:

All'inizio del comma 4 togliere “e la quantificazione”

Motivazione:

Nel caso di prestazioni che saranno successivamente erogate a cura degli enti locali con risorse proprie la quantificazione deve essere a carico di questi ultimi che le quantificheranno in base alle risorse disponibili come previsto dal precedente art. 3 comma 5 lett. a), b), c).

EMENDAMENTO:

Dopo il comma 4, a seguire, inserire “La proposta relativa alla quantificazione del fabbisogno di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale e per il servizio di trasporto è effettuata dagli enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze previste dall'art. 1, comma 85 e seguenti della legge n. 56 del 2014 e nei limiti delle risorse disponibili”

Motivazione:

si ritiene che la quantificazione delle prestazioni che saranno successivamente erogate a cura degli enti locali con risorse proprie debba essere a carico di questi ultimi che le quantificheranno in base alle risorse disponibili come previsto dal precedente art. 3 comma 5 lett. a), b), c).

OSSERVAZIONE:

Nel comma 5 art 3 si dice che gli Enti Locali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili l'assegnazione del personale dedicato alla assistenza per l'autonomia e la comunicazione (art 13



1992 come modificato dal presente decreto. 6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.	comma 3 L. 104/1992) (...) mentre qui si dice che le commissioni mediche individuano e quantificano il fabbisogno assistenziale sulla base della valutazione diagnostico funzionale. Come l'Ente Locale può assicurare un servizio "quantificato" da un soggetto terzo che prescrive la necessità di tale servizio "nei limiti delle risorse disponibili" dell'Ente Locale? Si consideri a riguardo che la composizione della commissione medica che redige la valutazione diagnostico funzionale comprende un rappresentante dell'Amministrazione scolastica e nessun rappresentante degli Enti locali.(art. 6 comma 2). Cosa si intende per quantificazione? Si parlerà di ore di assistenti specialistici definite in base a cosa: all'orario scolastico di frequenza, al numero di insegnanti di sostegno assegnati alla scuola ovvero alla gravità dei bisogni dell'alunno? Si quantificherà in termini di rapporto numerico 1:1? In altri termini la valutazione diagnostico funzionale quanto peso avrà nella definizione del Piano per l'inclusione redatto dalle Amministrazioni scolastiche? Sarà redatta in base alle esigenze personali dell'alunno ma in che modo coordinata al contesto scolastico per quanto concerne la quantificazione del servizio da erogare? Si disporrà anche in relazione all'assistenza igienica e di base (di competenza della scuola, e non dei comuni, dopo il passaggio dei bidelli allo Stato)? In ogni caso se si dispone di risorse che poi graveranno sui bilanci degli enti locali è impensabile che la programmazione e la quantificazione possa essere fatta dalla commissione medica, ma necessita di un coordinamento e di una progettazione ad hoc, alla quale l'ente locale dovrà partecipare a pieno titolo.
Articolo 7 (Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)	Identico
1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.	Identico



2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;
- b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
- c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
- d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica;
- e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:
 - 1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6;
 - 2) Progetto individuale;
 - 3) piano per l'inclusione di cui all'articolo 10;
- f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'Istituzione scolastica.

EMENDAMENTO:

togliere “e quantificazione”

Motivazione:

vedi precedente art. 6. Si ritiene che la quantificazione delle prestazioni che saranno successivamente erogate a cura degli enti locali con risorse proprie debba essere a carico di questi ultimi che le quantificheranno in base alle risorse disponibili come previsto dal precedente art. 3 comma 5 lett. a), b), c).

OSSERVAZIONE:

Il Comune pertanto definisce l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione sulla base della documentazione trasmessa dai genitori che quantifica in ore il servizio da erogare alla scuola, senza che vi sia un coordinamento con le Istituzioni scolastiche che redigono il proprio Piano per l'inclusione? Oppure la certificazione serve solo per completare il PI (richiesto dai genitori) da parte dei servizi sociali che poi lo inviano alla scuola di competenza? Come si configura in altri termini il ruolo del Comune? Eroga dunque un servizio alla persona che si effettua nel contesto scolastico? Risponde agli utenti singolarmente o alle dirigenze scolastiche? Ed in questo caso lo fa SOLO per i propri residenti (forse è ovvio ma di questo particolare non si dà dettaglio)?



CAPO IV ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	Identico
Articolo 8 (Gruppo per l'inclusione territoriale)	Identico
1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente: <i>Articolo 15 (Gruppo per l'inclusione territoriale)</i> <i>“ 1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.</i> <i>2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.”</i>	EMENDAMENTO: dopo le parole “nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato” aggiungere “, e da un rappresentante di un ente locale designato dalla conferenza degli enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali sopra citati e nominato, anch'esso, con lo stesso decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale ”. Motivazione: Si ritiene necessario rivedere la composizione del GIT al fine di garantire la programmazione coordinata ed oggettiva dei servizi scolastici, sanitari e socio assistenziali sentiti i soggetti maggiormente coinvolti e rappresentativi a livello territoriale. Ne consegue che è indispensabile la presenza di un rappresentante degli enti locali EMENDAMENTO: Si segnala che occorre, inoltre, formulare un comma specifico che ripristini un luogo che funzioni in modo simile al vecchio GLIP, al quale contribuiscano l'ente locale e i genitori, composizione del progetto educativo individualizzato. Si lascia al Miur la definizione del testo e la collocazione migliore dell'emendamento. OSSERVAZIONE: In questo articolo si dispone l'abolizione degli organismi precedentemente previsti dall'art. 15 della legge 104/1992 e l'introduzione di un nuovo organismo denominato GIT (gruppo inclusione territoriale) nel quale non è prevista la partecipazione di un rappresentante degli enti locali e delle aziende sanitarie. Si ritiene che l'articolo dovrebbe essere emendato in tal senso al fine di permettere la programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari e socio assistenziali.



CAPO V PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE	Identico
Articolo 9 (Il Progetto individuale)	Identico
1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale" sono aggiunte le seguenti: " , il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche".	Identico
Articolo 10 (Piano per l'inclusione)	Identico
1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.	OSSERVAZIONE: - di principio, dato il Piano per l'inclusione, devono essere trovate le risorse per attuarlo, non è corretto stabilire il contrario
Articolo 11 (Il Piano Educativo Individualizzato)	Identico
1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. 2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza	Identico



scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.	
Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico)	Identico
1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.	OSSERVAZIONE: - si dovrebbe riconoscere il diritto, anche per gli insegnanti di sostegno, ad avere un pasto quando il loro orario comporta la presenza alla mensa assieme agli alunni affidati. Si dovrebbero, contemporaneamente stanziare le risorse per rimborsare ai comuni tale servizio (com'è dovuto in quanto gli insegnanti sono dipendenti dello Stato)
CAPO VI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO	Identico
Articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)	Identico
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della	Identico



ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università; 3. A decorrere dall'anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.	
Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)	
1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge	



13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. 3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università. 4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università. 5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.	OSSERVAZIONE: - nell'apprezzare come le precedenti osservazioni di ANCI in materia di formazione del personale sia di sostegno che curricolare siano state accolte, si chiede di compiere l'ulteriore passo di prevedere strumenti per la formazione specializzata su specifiche forme di diversabilità, come peraltro richiesto anche dalle Associazioni di categoria.
CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI	Identico
Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola)	Identico
1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n.	Identico



107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata,, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.	
Articolo 16 (Continuità didattica)	Identico
1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte	OSSERVAZIONE: Non si comprende come si possa garantire la continuità negli anni nell'erogazione del servizio di sostegno da parte della scuola quando restano in vigore norme che impongono il rispetto dei vincoli nella gestione delle graduatorie dei supplenti, che costituiscono la stragrande maggioranza dei docenti di sostegno, stante la perdurante mancanza di docenti specializzati. E' importante esplicitare l'eventuale previsione di modifiche (se esistono) nel sistema di reclutamento dei supplenti.



del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.	
Articolo 17 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)	Identico
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare. 3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Identico



Articolo 18 (Istruzione domiciliare)	Identico
1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 2. Alle attività di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	Identico
Articolo 19 (Abrogazioni)	Identico
1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi: a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto; b) l'ultimo periodo dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002. 2. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole "diagnosi funzionali", sono sostituite dalle seguenti: "valutazioni diagnostico-funzionali". Conseguentemente, con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. 3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994	



pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo. 4. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è soppresso.	
Articolo 20 (Decorrenze)	Identico
1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall'anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017. 2. Le modifiche di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. 4. Le sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno. 5. Il vincolo di permanenza di cui all'articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Al personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto.	Identico
Art. 21 (Copertura finanziaria)	Identico
1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.	OSSERVAZIONE: A 40 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 517/77, con cui l'Italia ha dato un segnale importante di attenzione all'alunno con disabilità e di impegno delle istituzioni per l'integrazione scolastica dei disabili, sono indispensabili norme chiare e certezza di risorse, proprio per poter raggiungere concretamente gli obiettivi indicati all'art. 1 del decreto attuativo, per i quali gli enti locali hanno da sempre profuso impegno ed energie, utilizzando spesso risorse proprie.



2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili. 3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell'anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Si evidenzia, inoltre, l'inadeguatezza dell'attuale sistema di trasporto pubblico, che costringe gli enti locali ad individuare forme alternative di supporto organizzativo in grado di soddisfare le esigenze degli alunni disabili e delle loro famiglie, forme che però richiedono l'utilizzo di risorse che gli enti locali non hanno. Le risorse stanziato dallo Stato per gli anni 2016 e 2017 sono insufficienti a coprire il fabbisogno.
---	--



REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE (ATTO DEL GOVERNO 379)

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

OSSERVAZIONI GENERALI

La riforma dell'istruzione professionale contenuta nel decreto in oggetto è legata alla necessità di affermare una chiara identità agli istituti professionali attraverso una diversa organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi e di garantire un'autonomia didattica e gestionale non solo formale, ma anche sostanziale. L'obiettivo è quello di rispondere con più efficacia alle esigenze degli studenti che hanno scelto di seguire percorsi di istruzione professionale, tra cui si rileva una crescente percentuale di giovani immigrati e un elevato numero di studenti con disabilità e con difficoltà di apprendimento, e di ridurre l'alto tasso di abbandono tra gli studenti che negli ultimi anni si è registrato in questi istituti.

Le istituzioni scolastiche (statali o paritarie) che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate per fornire percorsi di Istruzione e Formazione professionale (di competenza regionale) entrano dunque a far parte di un'unica rete, **la Rete nazionale delle Scuole Professionali**: finalmente un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul territorio. Il sistema sarà in vigore a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

Il decreto legislativo, come richiesto dalla legge 107/2015, ridefinisce in maniera del tutto coerente con le sue finalità il sistema dell'istruzione professionale (artt. 1-3) introducendo elementi di rafforzamento del sistema quali: il superamento della sovrapposizione con l'istruzione tecnica (art. 3 comma 4), il raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e la costituzione della Rete nazionale delle scuole professionali (art. 7), i passaggi tra i sistemi formativi (art.8).

Dopo il confronto con Miur e Regioni avvenuto in sede tecnica in data 9 febbraio, l'ANCI ritiene necessario ribadire alcuni emendamenti alla luce di quanto contenuto nel documento del Ministero in risposta alle richieste avanzate in sede tecnica.



REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE (ATTO DEL GOVERNO 379)

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 6

Al comma 2 inserire le parole *“previo accordo in Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome”*

Motivazione

La possibilità di istituire percorsi di IeFP all'interno degli Istituti professionali finalizzati all'acquisizione di una qualifica, di competenza regionale, può rappresentare una modalità molto efficace di recupero e prevenzione dell'abbandono scolastico. Pur condividendo l'emendamento del MIUR, l'ANCI esprime preoccupazione per la mancanza, nel decreto legislativo, di un accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome che definisca criteri generali omogenei sul territorio nazionale per la realizzazione di tali percorsi.

Art. 7

Al comma 2 dopo le parole *“entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”* sostituire *“d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”* con le parole *“d'intesa in sede di Conferenza Unificata”*

Motivazione

E' previsto che “il raccordo con le reti locali per l'apprendimento permanente” e, quindi, la definizione dei criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento annuale della rete nazionale, sia definito con DM, emanato entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.lgs., d'intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome. Dal momento che viene introdotto il criterio dell'azione territoriale della Rete nazionale, integrata stabilmente sul territorio, l'ANCI propone che il DM sia invece adottato in sede di Conferenza Unificata

Art. 10

Al comma 1 sostituire le parole *“i percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel confronto con le Regioni, gli Enti locali le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati”* con le parole *“i percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cui fanno parte le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati”*

Motivazione

L'ANCI ribadisce la richiesta di istituire un Tavolo nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema coordinato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca analogamente a quanto già avviene per altri segmenti dell'istruzione quali l'ITS e l'alternanza scuola-lavoro. Si ritiene, infatti, che il Tavolo sia più utile rispetto al confronto separato con le singole istituzioni e i Ministeri previsti nel comma.



SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (ATTO DEL GOVERNO 380)

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni

OSSERVAZIONI GENERALI

Lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare alla delega al Governo per istituire il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni di età, composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

Dall'esame del testo, l'ANCI non può che rilevare come lo schema di decreto rappresenti un arretramento rispetto al disegno di legge 1260/2015 e alle Bozze del decreto rese disponibili negli ultimi mesi del 2016. Il decreto rappresenta comunque, dopo decenni di attesa, un'iniziativa di grande valore culturale e pedagogico che vuol riconoscere su tutto il territorio nazionale il fondamento educativo e l'urgenza dei servizi per l'infanzia per tutta una serie di finalità che il decreto evidenzia, affermando la necessaria e competente collaborazione dei Comuni e delle Regioni, nella prospettiva di un welfare dall'offerta diversificata e a carattere pubblico, destinato, in modo più esteso ed efficace, ai primi anni di vita delle nuove generazioni e alle loro famiglie.

Un impegno pubblico sul versante dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia si dimostra più che mai necessario in un contesto di crisi economica e sociale che comporta un rischio crescente di aumento delle disuguaglianze tra i cittadini e di un indebolimento delle tutele e dei processi di coesione e di inclusione sociale, che comportano un aumento della povertà e del disagio infantile.

Quel che manca nel decreto è l'assunzione di un passo più deciso e meglio definito in termini di risorse e di scadenze verso le finalità e gli obiettivi che si propone. E infatti, al di là delle intenzioni, il dato di fondo che si evidenzia nel decreto è l'assenza di un termine temporale entro cui portare a compimento la creazione del Sistema integrato, riguardo tanto ai suoi obiettivi strategici di tipo quantitativo (dar risposta al 33% dei bambini sotto i tre anni di età e alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni, la presenza dei servizi educativi per l'infanzia nel 75% dei Comuni), quanto di quelli ad essi collegati, stabilizzazione delle sezioni primavera, esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi a domanda individuale, superamento dei cosiddetti anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia.

Il fatto che l'istituzione del Sistema integrato venga svincolata da una programmazione temporale certa e sia affidata ad una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili, peraltro anch'essa non individuata e stabilita, induce un elemento di forte



incertezza rispetto al conseguimento degli obiettivi in tempi accettabili che il Governo ritiene importanti ed urgenti.

A questo proposito va tenuto conto dei ritardi accumulati nel raggiungimento della quota del 33% dei bambini accolti nei servizi educativi per l'infanzia, che era prevista a livello europeo entro l'anno 2010. Una percentuale, questa, che rappresenta sotto il profilo delle risorse finanziarie ed organizzative, l'impegno più rilevante di tutto il decreto.

Un impegno realizzativo rispetto al quale risulta insufficiente il Fondo di 672 milioni indicato per il triennio 2017-2020, il quale va destinato tanto all'ampliamento e consolidamento dei servizi 0-3 anni, alla infrastrutturazione del Sistema integrato per la sua qualificazione e governance (coordinamento pedagogico, formazione in servizio, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio), quanto alla generalizzazione della frequenza nella scuola dell'infanzia, un obiettivo vicino alla realizzazione in conseguenza soprattutto del persistente calo delle nascite.

Si potrebbe pensare di convogliare risorse al momento rese disponibili per altre finalità, ad esempio Bonus bebè.

L'implementazione dei servizi è legata anche alla possibilità di assumere. Sebbene sia prevista una deroga per il personale della scuola sarà opportuno prevedere un ampliamento del turn over diversamente si corre il rischio che la delega non trovi la piena applicabilità.

Poiché il decreto include i servizi educativi rivolti all'infanzia, nell'alveo dell'educazione e istruzione, si dovranno conseguentemente inserire le spese relative a tali servizi nella missione 4 "istruzione e diritto allo studio" e non più nella missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e della famiglia" dei bilanci comunali.

La qualificazione del Sistema dei servizi educativi e scolastici richiede anche una maggiore attenzione a tutte quelle misure che possono promuovere il benessere psicofisico del personale impiegato nell'impegnativo compito, anche usurante se svolto per molti anni, di prendersi cura dell'educazione e formazione dei bambini e delle bambine. Nel decreto non è fatto cenno a questo che dovrebbe costituire un obiettivo di non secondaria importanza.

Necessita di chiarezza quanto previsto dalla lett. e, c.1 dell'art. 7 relativo al coordinamento della programmazione dell'offerta formativa per garantire integrazione e unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, non è infatti chiaro se siano comprese anche le scuole statali e paritarie non comunali.

Nel decreto non compare più la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi da inserire nella regolamentazione statale di indirizzo per le Regioni, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale. Una sentenza indotta in particolare dalla sostituzione del termine "Livelli essenziali delle prestazioni", originariamente



definiti nel testo della Buona Scuola (comma 181, art.1 L. 107/2015), con “Obiettivi strategici” del Sistema che non presuppongono l’universalità del diritto.

Questo pone un problema di omogeneità e di coerenza degli standard a livello nazionale, che le Regioni si auspica, possano risolvere, coordinandosi per condividere ed adottare normative uniformi. Di certo il carattere nazionale del Sistema non ne esce, al momento, rafforzato.

Rispetto alla finalità del Sistema di favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, manca nel decreto una specificazione che è necessaria per qualificare in positivo l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia: si tratta del tema della sostenibilità dei costi di gestione da parte dei Comuni e del privato sociale, spesso in partnership, e, di conseguenza, la sostenibilità della compartecipazione economica da parte delle famiglie.

Il problema, infatti, non è soltanto l’ampliamento della platea dei servizi, ma anche il consolidamento di quelli esistenti che fanno da asse portante di ogni possibile implementazione dell’offerta territoriale e nazionale. Se va in crisi l’offerta dei servizi sui territori che da anni hanno investito e realizzato tali servizi, tutta l’offerta del sistema 0-3 anni rischia di andare in seria difficoltà.

Il calo delle richieste e delle frequenze che si è presentato in diverse realtà cittadine rappresenta inoltre un segnale da non sottovalutare in alcun modo.

Questo tema mette in primo piano, accanto alla necessità di espandere i servizi educativi per l’infanzia nei territori più deficitari, la questione dei contributi per la gestione dei servizi educativi e di quelli scolastici non statali già esistenti sostenuti dai Comuni.

Per le stesse ragioni diventa sempre più urgente la necessità di un intervento statale che sgravi l’impegno dei Comuni che da decenni gestiscono in modo quantitativamente rilevante scuole dell’infanzia, sostituendo di fatto la più opportuna, e di competenza, presenza statale.

Un maggior impegno dello Stato in questi Comuni consentirebbe, attraverso l’aumento degli organici statali, una più consistente allocazione di risorse da parte dei Comuni per l’ampliamento, la sostenibilità e pertanto per l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, nonché un migliore impiego del fondo nazionale previsto nel presente decreto.

E’ poi necessaria una maggiore chiarezza rispetto alla previsione di realizzare “Poli per l’infanzia” che si prevede possano essere costituiti *“anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi”* ma non si capisce se, per il resto, saranno comunali, o statali-comunali o se addirittura potranno essere anche costituiti da (o assieme con) altre scuole paritarie non comunali. Mentre, sembra di capire, che le risorse servano a sostenere queste esperienze solo nell’ambito dell’edilizia.



**SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6
(ATTO DEL GOVERNO 380)**

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni

OSSERVAZIONI SPECIFICHE ED EMENDAMENTI

TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO su SISTEMA INTEGRATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2017	EMENDAMENTI E OSSERVAZIONI ANCI
ART.1 (Principi e finalità) 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in <u>relazione all'effettiva disponibilità di risorse</u> finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite <u>secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale</u> di cui all'articolo 8 <u>e nei limiti della dotazione finanziaria</u> del Fondo di cui all'articolo 12. 3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi <u>personalizzati</u> e	ANCI 2016 (1) = al Comma 2 “... <u>è istituito il Sistema integrato</u>”, in sostituzione di “... viene progressivamente istituito”. (1) Col termine “ANCI 2016 =” ci si riferisce alle proposte di emendamento indicate dalla Commissione Istruzione nella Bozza dell’articolato del Decreto, riportante la data del 21 giugno 2016. ANCI 2016 = al Comma 3 lettera a) sostituire “<i>il Sistema integrato... promuove la continuità del percorso educativo...</i>” con <i>Il Sistema integrato... <u>garantisce la continuità</u> del percorso educativo...</i>” Al Comma 3 lettera b) sostituire la parola “<i>personalizzati</i>” con “specifici”.



un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; c) accoglie e rispetta le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; d) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica; e) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; f) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.	ANCI 2016 = al Comma 3 lettera e), aggiungere <u>"...sostenendo le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi, con particolare attenzione..."</u>. Si veda la nota all'art. 4 che riguarda la nozione di "accessibilità".
ART. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da: a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in: 1. nido e micronido; 2. servizi integrativi; 3. sezioni primavera. b) scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia. 4. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla	



cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

5. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, **di norma**, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.

6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; **le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.**

7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove

Il Comma 5 accoglie la proposta ANCI 2016, stabilendo che le Sezioni primavera sono “... aggregate, **di norma**, alle scuole...”

Anche il Comma 6 tiene conto della proposta ANCI 2016, indicando che “...**le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato**”



l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.	
ART. 3 (Poli per l'infanzia) 1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, <u>tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali</u> e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia. 2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi. 4. Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si	I commi 1, 2 e 3 non offrono criteri e indicazioni su come i Poli debbano essere costituiti al proprio interno, lasciando di fatto la possibilità di aggregare servizi educativi per l'infanzia e scuole di diversa tipologia gestionale (dello Stato, dei Comuni, del Terzo settore, del privato paritario). Al Comma 4 sostituire “Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi,” con “<u>Al fine di favorire la costruzione di edifici da locare agli Enti locali per ospitare Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica,..</u>” Il comma 4 stabilisce che INAIL stanzierà risorse per costruire edifici destinati ai poli per l'infanzia, per poi affittarli agli Enti locali con canoni a carico del Miur. Non viene però chiarito se un edificio pagato dall'INAIL (e affittato dal Comune, pur con canone pagato dal Miur) possa ospitare un “polo per l'infanzia” gestito da servizi privati e/o scuole paritarie non comunali, che non operano su appalto o concessione pubblica. Anche al successivo comma 6 si scrive di “<u>manifestazioni d'interesse da parte degli Enti locali proprietari delle aree</u>”



provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo “La Buona scuola”, di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri **per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.**

7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni di cui al comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

d'intervento” ma non si esclude la possibilità che servizi privati e scuole paritarie non comunali possano gestire il Polo, fruendo delle risorse pubbliche. Anche il comma 9, fa riferimento a **“immobili di proprietà pubblica”** (in relazione ai mutui BEI e non all'utilizzo delle somme stanziare dall'INAIL), ma non stabilisce che la gestione debba essere pubblica, nel senso di statale o comunale diretta, in appalto o in concessione. Si tratta, pertanto, di sciogliere l'ambiguità rilevata optando in modo netto per interventi diretti a edifici a gestione pubblica, lasciando agli Enti locali la scelta di operare, o meno, con altri possibili gestori, tramite appalti, concessioni o altre forme di partenariato.

c. 7 Va capito con quali criteri si individua il numero di edifici nelle diverse Regioni considerando le diverse esigenze di popolazione di bambini in età

c. 8 Sarebbe opportuno prevedere il passaggio in conferenza unificata e snellire le procedure per la selezione dei progetti per evitare che succeda come per le scuole innovative .



novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, <u>riqualificazione di immobili di proprietà pubblica</u> da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.	
ART. 4 (Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni) 1. Lo Stato <u>promuove e sostiene</u> la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo <u>consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità</u> dei servizi educativi per l'infanzia, anche <u>attraverso un loro riequilibrio territoriale</u>, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata; c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età; d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; g) il coordinamento pedagogico territoriale.	ANCI 2016 = riscrivere il Comma 1. nel modo seguente: “Lo Stato <u>garantisce</u> la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, <u>con lo stanziamento delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni</u>, in coerenza con le politiche europee: ” Nel comma 1 alle lettere a), b) e c) non viene fissato alcun termine temporale per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alla copertura del 33% della popolazione in età per i servizi educativi per l'infanzia, alla presenza di tali servizi nel 75% dei Comuni e alla generalizzazione della scuola dell'infanzia. Nel testo si ricorre ad un uso sistematico di termini come "graduale", "progressiva", "tendenziale", un modo per non dar garanzia sulle scadenze e di subordinare il tutto “alle risorse disponibili”. Nella Bozza ministeriale, presa in esame da ANCI 2016, veniva indicato il 2020 come termine per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel decreto. Non viene neppure definito un termine preciso (v. art. 8) per la stabilizzazione delle sezioni primavera, per l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi a domanda individuale, e (v. art. 14) per il superamento degli “anticipi”. Lo schema di decreto procede, sul piano del conseguimento degli obiettivi strategici, con delle affermazioni di principio che consentono di non assumere impegni concreti e vincolanti, rendendo in tal modo problematica la programmazione e la verifica dei diversi step realizzativi. Come in ANCI 2016 = <u>si tratta di specificare che</u>



2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

l'anno 2020 costituisce la data entro cui portare a realizzazione i diversi obiettivi strategici. Va eliminato di conseguenza il Comma 2.

Al Comma 1 lettera a), oltre **al consolidamento, all'ampliamento e al riequilibrio territoriale** dei servizi educativi per l'infanzia viene citato, come obiettivo, la loro **accessibilità**. Quest'ultimo termine risulta troppo generico e suscettibile di interpretazioni diverse (ad esempio, in relazione al superamento delle barriere architettoniche), mentre dovrebbe far diretto riferimento al tema cruciale dell'accesso facilitato per l'utenza, legato alla sostenibilità delle rette di frequenza. Per cui è opportuno riscrivere nel modo seguente il testo alla lettera a): **"a) il consolidamento, l'ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia soprattutto in relazione alla loro sostenibilità economica per gli enti gestori e per la partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento, anche attraverso..."**

Da più parti viene richiesto di procedere verso l'unificazione dei titoli per assicurare una formazione rivolta alla costruzione delle competenze in senso verticale e per consentire una più efficace continuità organizzativa e pedagogica tra i due segmenti del Sistema 06. Si potrebbe pertanto integrare nel modo seguente il Comma 1 lettera e): **"...prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, definendo entro..... le modalità per procedere all'unificazione verso il livello quinquennale (ciclo unico o magistrale) dei titoli di laurea richiesti per operare tanto nei servizi educativi per l'infanzia quanto nelle scuole dell'infanzia;"**

Tra gli obiettivi non figura più la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, da recepire nell'apposito Regolamento statale. Ciò è dovuto alla sentenza n. 284 del 2016 della Corte



	Costituzionale, dalla quale emerge che l'individuazione degli standard strutturali e organizzativi dei servizi educativi per l'infanzia è di competenza regionale. Resta vero, comunque, che i criteri per le autorizzazioni e gli accreditamenti rappresentano un aspetto centrale nella definizione di un Sistema integrato a valenza nazionale, questione che le Regioni dovranno affrontare nelle rispettive normative nel modo più omogeneo possibile. ANCI 2016 = inserire al Comma 1 lettera f) la seguente integrazione: “.., <u>e la promozione di strumenti per il benessere psicofisico di tutti gli operatori a livello individuale e di gruppo.</u>”
ART. 5 (Funzioni e compiti dello Stato) 1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato: a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; c) promuove, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia	



sulla base delle Linee guida proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.	
Art. 6 (Funzioni e compiti delle Regioni) 1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 101 del 2015; c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui alla lettera e) dell'articolo 5; e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.	recepire la proposta delle Regioni integrando il testo nel modo seguente: Le Regioni e le Province...<u>“disciplinano con propri provvedimenti gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, e le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli enti locali, nonché definiscono le sanzioni da applicare per le violazioni accertate”.</u>
ART. 7 (Funzioni e compiti degli Enti locali) 1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica; b) autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio; d) <u>attivano, valorizzando le risorse professionali</u>	ANCI 2016 = al Comma 1 lettera b) integrare nel modo seguente: “autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, <u>per quanto di competenza e in coerenza con gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi stabiliti, di cui all'art. 6,</u> nel rispetto delle norme sull'inclusione...” Al Comma 1 lettera d), l'espressione “ (i Comuni)



<u>presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico</u> dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati; e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative; f) favoriscono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; g) definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie; h) sostengono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.	<i>attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e istruzione, il coordinamento pedagogico...</i>”_ può venir letta in due modi differenti. In un primo caso, come una valorizzazione della funzione di governance dell’Ente locale. Ma anche come un modo per accollare ai Comuni degli oneri rispetto all’impiego e/o all’incentivazione economica di figure professionali non comunali. E’ più opportuno riscrivere la lettera d) come in ANCI 2016 = “<u>...attivano, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, il coordinamento pedagogico dei servizi del Sistema integrato di educazione e istruzione, composto da personale disponibile presso i diversi soggetti istituzionali e da essi incaricato</u>”. Al Comma 1 lettera h), sostituire la parola “sostengono” con “<u>facilitano iniziative ed esperienze di continuità...</u>”
ART. 8 (Piano di azione nazionale per lo promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 2. Il Piano di azione nazionale pluriennale <u>definisce la destinazione delle risorse</u> finanziarie disponibili <u>per l'ampliamento</u> del Sistema integrato di educazione e istruzione <u>sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale</u> di cui al comma 4 dell'articolo 12, <u>tenuto conto degli obiettivi strategici</u> di cui all'articolo 4 e sostenendo gli	Al Comma 2 il testo non riporta quanto stabilito all’art. 4, dove sta scritto: “<i>Lo Stato promuove e sostiene... il Piano di azione nazionale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici... <u>il progressivo consolidamento, ampliamento...</u> dei servizi educativi”.</i> Il termine “<u>consolidamento</u>” riguarda sia i servizi in essere,



interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia. 3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, <u>previa intesa</u> della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.	sia quelli da istituire nella prospettiva di un loro posizionamento stabile nel tempo. E' un termine che consente di far riferimento alla questione, centrale, della sostenibilità rispetto al costo dei servizi da parte dei Comuni e, di conseguenza, delle quote di frequenza a carico delle famiglie. Questi aspetti vanno pertanto meglio evidenziati in questo comma 2 nel modo seguente, che va integrato nel modo seguente, riprendendo e puntualizzando quanto proposto in ANCI 2016 = "Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento <u>e il consolidamento</u> del Sistema integrato di educazione e istruzione, sulla base indicatori di evoluzione demografica, <u>del numero degli iscritti nei servizi in essere</u>, e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12... <u>sostenendo l'offerta complessiva degli Enti locali per renderne più sostenibile la gestione economica e finanziaria ed alleggerire il carico tariffario per l'utenza pubblica</u>". E' stata accolta al Comma 3 la richiesta ANCI 2016 , stabilendo: "...<u>previa intesa</u> della Conferenza unificata..." per l'adozione del Piano.
ART. 9 (Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia) 1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,	



n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali. 3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli metà compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono.	
ART. 10 (Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali. 3. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le <u>Linee guida per</u> il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f. 4. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.	specificare al Comma 3: "... le Linee guida <u>pedagogiche</u> per il Sistema integrato..."
ART.11 (Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale) 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	
ART. 12 (Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per Il Sistema integrato di educazione e di istruzione) 1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto. 2. Il Fondo Nazionale finanzia: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; b) quota parte delle spese di gestione, in considerazione dei costi dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; c) la formazione in servizio del personale educativo e docente, ivi compresa la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali e il riparto del Fondo di cui al comma 1. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca <u>sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale</u>, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, operando la ripartizione delle	ANCI 2016 = al Comma 2 integrare la lettera b) nel modo seguente: “ in considerazione dei costi dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia <u>e per l’abbattimento degli importi delle tariffe in carico all’utenza pubblica</u>” ANCI 2016 = Riprendere e ricompattare al Comma 4 le proposte ANCI 2016, integrando nel modo seguente il testo: “Il Ministero... sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età, <u>dell’impegno in essere degli Enti locali nella gestione economico-finanziaria dei servizi educativi e scolastici, della necessità di abbattere il carico tariffario per l’utenza pubblica al fine di favorirne l’accesso</u>, e di eventuali esigenze di riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e



risorse regione per regione. Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali. 5. In sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. 7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.	della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo...". Sempre al Comma 4 integrare nel modo seguente: "Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, <u>con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia statali o che abbiano attivato servizi educativi per l'infanzia in numero tale da soddisfare almeno il 10% della utenza potenziale dello stesso Comune</u>, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali".
ART. 13 (Copertura finanziaria) 1. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma I dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo II. 4. Ai maggiori oneri di cui al comma I, si provvede	Si ritiene che il fabbisogno finanziario—per raggiungere l'obiettivo del 33% di copertura dell'utenza infantile 0-2 anni (con eliminazione degli "anticipi"), possa essere stimato in non meno di 1 miliardo di euro per la spesa corrente. Una spesa che, comprensiva del calcolo ammortamento, può superare il miliardo e 400 milioni. Si ritiene inoltre che possa essere necessario un investimento di circa un miliardo e 200 milioni qualora si debbano costruire o ristrutturare edifici per accogliere il 50% delle sezioni di nuova istituzione (per il raggiungimento del 33% di copertura dell'utenza 0-2 anni). A fronte di tali stime, lo stanziamento annuo



mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 202, della legge 131 luglio 2015, n. 107.	indicato nel Decreto appare tale da non permette, neppure nel medio periodo, il raggiungimento degli obiettivi cui si dichiara di voler tendere. Si suggerisce di individuare risorse anche da finanziamenti non completamente utilizzati vedi Bonus Bebè Si potrebbe suggerire di avviare una ricognizione ufficiale su tutte le risorse disponibili a livello centrale come quella già avviata dal Garante dell'Infanzia così da convogliare quanto più possibile nel previsto Fondo Nazionale per il sistema integrato
ART. 14 (Norme transitorie) I. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. 3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.	ANCI 2016 riscrivere il Comma 2 nel modo seguente: “ il superamento degli anticipi... <u>viene scaglionato in tre anni, accogliendo nelle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 anche i nati entro il 31/03/2015, per l’anno 2018/2019 i nati entro il 28/02/2016, ed infine, per l’anno 2019/2020, i nati entro il 31/01/2017. Dall’anno scolastico 2020/2021, non sarà più possibile l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia.</u>



DIRITTO ALLO STUDIO (ATTO DEL GOVERNO 381)

Schema di decreto legislativo recante l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della Carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107

OSSERVAZIONI GENERALI

La Costituzione individua nel “diritto all’istruzione” la garanzia per tutti di un primo grado degli studi, la cui frequenza è obbligatoria e gratuita, e nel “diritto allo studio” l’effettiva possibilità per “i capaci e meritevoli” di raggiungere i gradi più alti degli studi. Contemporaneamente, il “diritto allo studio”, nella più ampia accezione derivante dai principi fondamentali, concorre nel rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione del Paese.

Si provvede pertanto ad emanare nuovi provvedimenti normativi per la “*garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale*”, che potrà essere assicurata “*attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ... sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali*”. Oltre a ciò, la legge delega in materia di diritto allo studio indica di operare per il potenziamento della Carta dello studente quale strumento da utilizzare per “*rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico*”.

Disattendendo la delega, lo schema di decreto non definisce i livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformi prestazioni sul territorio nazionale, ma si limita, per come espressamente dichiarato nell’art. 1, ad individuare e definire “*le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali*”, “*le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni*” e “*i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente*”.

Probabilmente, il motivo di tale scelta è la scarsità di risorse finanziarie a sostegno degli interventi individuati nel decreto (dove spesso ricorre l’espressione “senza nuovi o maggiori oneri” e “nei limiti delle risorse disponibili”).

La stessa individuazione ed elencazione dei servizi di competenza degli enti locali appare lacunosa nel riproporre, in alcuni casi, parti di norme vigenti (Testo unico



dell'istruzione, dlgs 616/1977, L. 23/96, etc.), i cui articolati sono molto più chiari rispetto a quello adottato nello schema di decreto in questione, mentre in altri casi sono definiti nuovi compiti o rese vincolanti indicazioni, ad oggi, solo funzionali e orientative (per esempio, le condizioni nelle quali gli enti locali “assicurano il trasporto degli alunni”).

Non vi è chiarezza tra i servizi che devono essere forniti agli studenti della scuola statale e i servizi che devono essere forniti “agli alunni del sistema nazionale d'istruzione e formazione, statale e paritario”. In particolare, nessuna norma ha mai previsto che a tali utenti debbano essere garantiti la mensa e il trasporto scolastico da parte dei Comuni, mentre sentenze della Corte Costituzionale si sono espresse unicamente per l'estensione alla scuola non statale della fornitura dei libri di testo e delle borse di studio.

In realtà, la refezione e il trasporto per gli alunni, sono servizi di supporto connessi con la dislocazione e l'organizzazione dei plessi scolastici e non è possibile ritenere che i Comuni, pur “nei limiti delle risorse disponibili”, possano essere tenuti, ad esempio, a garantire tali supporti ad alunni frequentanti plessi scolastici la cui dislocazione non ha alcun nesso con la programmazione del sistema strutturale dell'istruzione. In generale è assente la previsione di adeguate risorse, tenuto conto che parte degli stanziamenti elencati nello schema di decreto sono già previsti e finalizzati in altre norme di legge. Un esempio per tutti: l'insufficiente stanziamento per il rimborso dei pasti degli insegnanti statali, inclusi quelli di sostegno, che nella relazione al decreto viene presentato come “contributo per la mensa scolastica”.

Lo stesso tema dei libri di testo e delle borse di studio non porta alcuna innovazione, mentre la questione potrebbe essere oggetto di importanti riflessioni per la riorganizzazione del servizio, alla luce della oramai riconosciuta e consolidata autonomia degli istituti scolastici. In ogni caso, si dovrebbe rivedere, anche in questo ambito, il fabbisogno di risorse e forse anche la scelta relativa alla totale gratuità nella scuola primaria come avviene come negli altri ordini di scuola, anche dell'obbligo, dove viene richiesta una compartecipazione in base all'ISEE. La stessa Carta dello studente potrebbe diventare uno strumento attraverso il quale erogare, ai singoli utenti, i contributi loro concessi per i libri e le borse di studio. I Comuni, in tali eventuali prospettive (gestione da parte delle scuole autonome e gestione attraverso la Carta dello studente) potrebbero essere disponibili a concedere l'intesa su una norma di legge che prevedesse il trasferimento allo Stato delle risorse fino ad oggi rimaste a carico dei bilanci comunali per gli interventi in questione.

Anche in tale contesto, si ritiene certamente interessante e positiva la previsione di un “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” ma si sottolinea che tale previsione mostra due limiti che rischiano di comprometterne le intenzioni: non sono chiari i servizi a cui si rivolge; non vi sono risorse sufficienti per ottenere, pur minimamente, i risultati enunciati e attesi.



In conclusione, si rappresenta la necessità che i previsti decreti inerenti i criteri per le borse di studio (articolo 9, comma 4) e per la Carta dello studente (articolo 10, comma 5), come ogni provvedimento attuativo conseguente al presente decreto, siano oggetto di concertazione e intesa con gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, stante la competenza prevalente che la legge assegna in materia ai Comuni e alle Province.

Ove si voglia tentare di procedere con la stesura di un nuovo testo, maggiormente rispettoso della delega in merito alla “garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale” e alla “definizione dei livelli essenziali delle prestazioni”, tenendo presente che non è possibile, al momento, ottenere nuove e maggiori risorse da destinare a questo decreto, si potrebbe lavorare su un documento di tipo programmatico nel quale si iniziano a individuare livelli verso i quali si deve tendere nel tempo, senza specificare precisi termini e scadenze (che poi è un approccio simile a quello che è stato adottato sul decreto zero sei, nel quale però vi è la presenza di una quantità di risorse più significativa, anche se pur sempre ampiamente insufficiente).

L'Anci è disponibile a collaborare per la stesura di un nuovo testo a condizione che, almeno, non vi siano ulteriori tagli sulle risorse già stanziare e consolidate. In particolare, non vediamo come potrebbe essere possibile una proficua collaborazione se si rivelassero veritiere le informazioni secondo le quali i trasferimenti alle Regioni (e, tramite di esse, ai Comuni) per i libri di testo delle scuole secondarie fossero tagliati, nelle prossime settimane, di oltre il 70%.



DIRITTO ALLO STUDIO (ATTO DEL GOVERNO 381)

Schema di decreto legislativo recante l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della Carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107

OSSERVAZIONI SPECIFICHE ED EMENDAMENTI

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2017	EMENDAMENTI E OSSERVAZIONI ANCI
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI, IN RELAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI DISAGIO E AI SERVIZI STRUMENTALI, NONCHÉ POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA F), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.	Non sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni, come la legge delega richiedeva, e non si indicano standard e elevazioni degli stessi. Ciò a causa della mancanza di coperture finanziarie.
Omissis	
EMANA il seguente decreto legislativo	
CAPO I Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente	
Art. 1 (Oggetto e finalità)	
1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.	Osservazione: La legge delega dispone espressamente che il decreto delegato debba perseguire la "garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale ... attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali". Non si riesce a comprendere come le indicazioni della delega possano essere completamente trascurate. Non si riesce a comprendere come lo schema di un decreto così rilevante per le competenze degli enti locali sia stato sviluppato senza un minimo di concertazione con Regioni, Comuni e Province. Oltre a quanto sopra, si introduce, in modo generico, un ampliamento della platea degli aventi diritto ai servizi, strumentali e alla persona, facendo riferimento non più unicamente alla scuola statale ma al "sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di



	secondo grado”. È appena il caso di ricordare che, fino ad oggi, le scuole paritarie hanno realizzato la loro offerta senza tenere conto della distribuzione territoriale del servizio e dei bacini d’utenza e, di conseguenza, hanno organizzato e gestito propri servizi di trasporto e refezione scolastica. In realtà, solo per il libri di testo della scuola primaria, vi è stata la sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 1994, che ha stabilito la legittimità della fornitura gratuita dei soli libri di testo agli alunni delle scuole non statale perché trattasi di fornitura rivolta agli alunni e non alle scuole, perché completamente indipendente dall’organizzazione e dalle gestione della scuola (a differenza di mensa e trasporto). Dice infatti l’Alta Corte che la legge volge a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni delle scuole paritarie disciplinate dalla legge, "e nel far ciò la medesima legge ha previsto un finanziamento straordinario aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti in favore delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie sull'istruzione." Successivamente, sempre sui libri di testo (e non sugli altri servizi) la Corte Costituzionale con sentenza 26 gennaio 2005 n. 33, nel respingere il ricorso della Regione Lombardia contro l'art. 1 commi 4,9 e 10, della legge 62/90, sulla parità scolastica, ha esplicitato una tesi molto interessante: la legge per la parità vuol a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni delle scuole paritarie "e nel far ciò la medesima legge ha previsto un finanziamento straordinario aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti in favore delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato al sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie sull'istruzione." Sulla base del principio sopra riportato, ove il legislatore intendesse estendere ulteriormente la platea degli utenti dei servizi del diritto allo studio non potrebbe farlo “compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili” da parte degli enti locali. Dovrebbe quantificare e stanziare adeguate per dare copertura finanziaria alla nuova utenza dei servizi.
Art. 2 (Servizi)	
1. Gli Enti locali, nell’esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di perseguire lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:	Anche in questo articolo ci si riferisce al sistema di istruzione e formazione, senza specificare se statale e/o paritario, creando genericità e confusione. Non si capisce il senso e l’utilità dell’espressione secondo la quale “gli enti locali... programmano gli interventi... al fine di perseguire lo sviluppo su tutto il territorio nazionale” dei servizi. In realtà gli enti locali, programmano, realizzano e gestiscono proprio “nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili” in quanto il sostegno dello Stato e delle Regioni per tali servizi è diventato, nel tempo, irrisorio o inesistente.
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;	Sarebbe da chiarire che le facilitazioni per il raggiungimento della scuola da parte degli alunni (come anche le agevolazioni per l’utilizzo di mezzi non dedicati o alternativi) hanno una



	valenza territoriale che solo in parte si intreccia con il diritto allo studio. Nelle medie e grandi città, il trasporto, anche scolastico, è connesso alle politiche della mobilità e del traffico; nei piccoli centri si rilevano buone pratiche di trasporto offerto a un pubblico indifferenziato che permette di offrire un servizio a tutti gli abitanti delle frazioni meno popolate (e non solo agli alunni). In realtà, il servizio di trasporto non è più quello del dpr 616/77 e sarebbe opportuno trattare le innovazioni in corso in modo approfondito, promuovendo e sostenendo le buone prassi a partire dai percorsi pedonali protetti, etc
b) servizi di mensa;	Sarebbe da chiarire che il servizio di refezione scolastica non è più quello del dpr 616/77 (quando il tempo pieno non esisteva e i “patronati scolastici” garantivano un pasto agli alunni poveri). Oggi vi sono valenze completamente diverse che dovrebbero essere affrontate non ignorando le complessità che sono emerse negli anni (a partire dalla recente questione del pasto domestico). Non sarebbe male neppure chiarire la questione del pasto degli insegnanti che deve essere interamente pagato dalla Stato, il quale non può più permettersi di rimborsare solo una quota parte (come giurisprudenza consolidata ha affermato, arrivando a ipotizzare il danno erariale per quegli enti locali che fornissero il servizio mensa ai dipendenti di altre amministrazioni)
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;	Volendo riformare la materia, ci si potrebbe chiedere se ha senso che questo servizio debba essere ancora svolto dai Comuni. Ai tempi del dpr 616/77 le scuole non avevano un minimo di autonomia ma oggi.... non sarebbe il caso di effettuare una ricognizione delle risorse destinate a tale intervento e di trasferire il tutto agli istituti autonomi che meglio potrebbero gestire gli acquisti, la distribuzione, i comodati, e anche l’attenzione al non rinnovare annualmente!
d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l’istruzione domiciliare.	Di che servizi parliamo?? Gli insegnanti sono comunque ministeriali. Non vi è norma che attribuisca questo servizio agli enti locali. Questo specifico servizio andrebbe tolto da questo decreto
Art. 3 (Beneficiari)	
1. Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell’accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi.	Ci si dimentica completamente che lo Stato deve concorrere alla gratuità, ove prevista, e alla contribuzione a favore dei capaci e meritevoli (come da dettato Costituzionale). Qui pare che il diritto allo studio sia assicurato o con risorse degli enti locali oppure delle famiglie!!
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, calcolato secondo le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ferma restando la gratuità totale dell’accesso ai servizi qualora già prevista a legislazione vigente.	Comma poco utile in quanto già previsto, disposto e meglio regolamentato in altri provvedimenti normativi. Non aggiunge niente, se non il richiamo a un decreto che nel tempo è destinato a cambiare e quindi rischia anche di creare confusione.



Art. 4 (Tasse scolastiche)	
1. Gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.	Non si capisce perché l'unico intervento che comporti un onere per lo Stato debba essere disposto su una tassa la cui competenza, per la riscossione e la gestione, ricade sugli istituti scolastici, senza chiedersi se questa è veramente una priorità e senza che la legge delega niente disponga in merito.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.	
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107	Le risorse per esonerare dalle tasse scolastiche è previsto nel fondo della 107, mentre per i servizi che dovrebbero erogare i comuni non viene prevista nessuna risorsa aggiuntiva...
Art. 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità)	
1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per gli alunni e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.	La disposizione rischia di rimanere una mera affermazione di principio in quanto fa riferimento a una normativa complessa e poco finanziata, che riguarda i piani per la mobilità cittadina.
2. Gli Enti locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico nei casi in cui risiedano ad una distanza superiore a quella massima prevista dalle norme tecniche di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 oppure nei casi in cui i tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi previsti dalle medesime norme tecniche. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati.	Si entra troppo nel merito e nell'autonomia organizzativa dell'ente locale Non si parla di ISEE Si rischia di portare a livello di legge (e quindi di creare aspettative e rivendicazioni) i parametri orientativi contenuti in un decreto del 1975 che trattava la questione in relazione alle modalità di scelta delle aree per la costruzione di nuove scuole.
3. Nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente di cui all'articolo 11, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.	Anche qui non si specifica il tipo di scuola se statale e/o paritaria. Non si capisce quali benefici possano derivare dall'uso della carta se non è possibile, neppure per promuoverne l'utilizzo, avere un qualche finanziamento aggiuntivo a ciò destinato
Art. 6 (Servizi di mensa)	
1. Possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.	E' una cosa che si fa già. Peraltro si erogano servizi di mensa anche alle scuole dell'infanzia e alle secondarie di primo grado, qui si parla solo di primaria... Naturalmente, riguarda solo le statali (deve esserew specificato)
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.	
Art. 7 (Libri di testo e strumenti didattici)	



1. A favore degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.	Anche qui i libri di testo sono già forniti gratuitamente a tutti gli alunni
2. Per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.	E le risorse degli eventuali accordi?? Non sarebbe il caso di trasferire le (poche) risorse che ci sono agli istituti scolastici e far gestire tutto a loro? Almeno questa, sarebbe una piccola innovazione (e funzionerebbe meglio di adesso) In ogni caso si deve richiamare la collaborazione delle scuole come fa il c. 4 dell'art. 1 del dpcm 320/1999
Art. 8 (Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)	
1. Per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.	Nell'art. 1 si afferma che questo decreto stabilisce regole e obiettivi "in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali" Questo articolo tratta una questione da sempre gestita dagli istituti scolastici e dal Miur. La questione deve essere stralciata da questo decreto
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.	
3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.	
Art. 9 (Borse di studio)	
1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.	Il beneficio delle borse di studio è stato istituito dai commi dal n. 9 al n. 12 dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. In attuazione di tale legge lo Stato ha erogato euro 154.937.070,00 per tutti gli anni scolastici fino al 2008/2009 compreso. L'importo è stato poi ridotto a euro 119.580.109,00 per l'anno scolastico 2009/2010 (decreto direttoriale 10 giugno 2009) e a euro 117.327.033,00 per l'anno 2010/2011 (decreto direttoriale 16 luglio 2010). Per l'anno scolastico 2011/2012 l'importo complessivo è stato ridotto alla cifra di euro 15.325.203,00. Per l'anno scolastico 2012/2013 l'importo complessivo è stato ulteriormente ridotto alla cifra di euro 10.709.859 (decreto direttoriale 10 luglio 2012). A partite dall'a.s. 2013/2014 le risorse sono state ripartite unicamente tra le regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna). Tra le stesse regioni, per l'anno 2016/2017, la somma di euro 14.358.000,00 è stata ripartita con decreto 24 giugno 2016, n. 594. Buona la proposta di creare un unico fondo destinato al diritto allo studio, (a parte i finanziamenti insufficienti a garantire il fabbisogno di una sola tipologia di servizio...) però le risorse sono ridicole



2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.	Siamo dunque passati da 155.000 euro dei primi dieci anni della legge 62/2000 ai 14,358 + 10,00 di adesso. Le risorse sono poche.
3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.	
4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.	E come sono fissate le modalità per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale? Si conferma l'impressione che la stesura di questo testo sia avvenuta in modo affrettato e superficiale Si deve richiamare la collaborazione delle scuole come è prevista nel art. 1, c.4 del dpcm 106/2001 Va prevista comunque l'intesa in conferenza unificata.
Articolo 10 (Potenziamento della Carta dello Studente)	
1. La "IoStudio –La Carta dello Studente–", di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.	Va prevista l'intesa in conferenza unificata Siamo sicuri che questa possa essere definito un intervento per garantire il diritto allo studio? O si tratta di misura per facilitare la gestione amministrativa dei vari servizi (scolastici, individuali e strumentali). Perché non utilizzare la tessera sanitaria?
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Quali scuole statali ? paritarie?
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.	
4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono evolute in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi.	
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente	



decreto, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
CAPO II Governance e accordi territoriali	
Art. 11 (Conferenza nazionale per il diritto allo studio)	
1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 281, un rappresentante per l'ANCI, uno per l'UPI, due rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.	
3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo.	
Art. 12 (Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)	
1. I compiti della Conferenza sono: a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;	purtroppo c'è poco "da attuare" nel presente decreto
b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;	
c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.	
Art. 13 (Accordi territoriali)	
1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Sul territorio esistono esperienze molto avanzate di "patti per la città e la scuola", "accordi di programma", "conferenze permanenti". La governance e il government del sistema ha buone prassi di cui tenere conto.
2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della	



Carta dello Studente.	
Art. 14 (Clausola di invarianza finanziaria)	
1. Dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.	



PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E DELLA CREATIVITÀ (ATTO DEL GOVERNO 382)

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera d) della legge n. 107 del 2015 che in particolare, alla lettera g) dispone la promozione e diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e il sostegno della creatività. L'obiettivo è di assicurare agli alunni e agli studenti, a partire dalla scuola dell'infanzia, una formazione artistica nelle forme tradizionali e innovative (musica e danza, scultura e pittura, cinema e teatro, design e scrittura creativa), oltre alla conoscenza del nostro patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale e artistico italiano può essere, per il nostro Paese, un'occasione di crescita se le nuove generazioni sapranno coniugare tradizione e innovazione.

Dall'esame del testo, ANCI ha preso positivamente atto:

- della scelta di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio e delle produzioni culturali, nelle forme tradizionali e innovative, in tutto il sistema scolastico italiano;
- della volontà di promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica musicale in ogni ordine e grado di scuola in modo da sviluppare ed educare nei giovani la sensibilità nell'ascolto e alla pratica amatoriale della musica;
- del riconoscimento della necessità che il percorso verticale della formazione accademica professionalizzante in ambito musicale debba prevedere la permanenza del ruolo dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali anche nell'ambito dei corsi propedeutici (fase pre-accademica);
- che il passaggio tra i diversi livelli del percorso "professionalizzante" preveda la definizione e la verifica dei risultati in uscita e in entrata tra i diversi livelli della formazione, dando risposta alle esigenze più volte manifestate di garantire l'omogeneità su tutto il territorio nazionale.

L'ANCI ha però evidenziato alcune criticità proponendo emendamenti correttivi al testo, condivisi anche dall'Upi e accolti dal MIUR, volti a prevedere un maggiore coinvolgimento degli enti locali in ragione dell'importante ruolo da questi giocato nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

All'art. 2 inerente la Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico, è stato accolto l' emendamento che prevede il coinvolgimento degli enti locali nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa da parte delle scuole; al comma 4 dell'art. 15 previo coinvolgimento di Anci e Upi nell'emanazione del decreto concernente, tra l'altro, i requisiti, le modalità di accesso e la durata dei corsi propedeutici.

A seguito dell'accoglimento degli emendamenti proposti, l'ANCI ha espresso parere favorevole in sede di Conferenza Unificata dello scorso 23 febbraio.



**SCUOLA ITALIANA ALL'ESTERO
(ATTO DEL GOVERNO 383)**

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, valutato che il decreto non ha attinenze con le competenze dei Comuni ed ha pertanto espresso parere favorevole nella Conferenza Unificata dello scorso 23 febbraio.



**VALUTAZIONE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO E ESAME DI STATO
(ATTO DEL GOVERNO 384)**

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, valutato che il decreto non ha attinenze con le competenze dei Comuni ed ha pertanto espresso parere favorevole nella Conferenza Unificata dello scorso 23 febbraio.